



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

COMUNE DI BIVONA
Provincia di AGRIGENTO

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Salvatore COMPARETTO



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 19 del 13.11.2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Bivona che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Salvatore COMPARETTO



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	6
DOMANDE PRELIMINARI	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	9
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	15
Previsioni di cassa	17
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022	18
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	Errore. Il segnalibro non è definito.
La nota integrativa	21
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	23
Verifica della coerenza interna	24
Verifica della coerenza esterna	26
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	26
A) ENTRATE	26
Entrate da fiscalità locale	26
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	29
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	30
Sanzioni amministrative da codice della strada	31
Proventi dei beni dell'ente	31
Proventi dei servizi pubblici	32
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	33
Spese di personale	34
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	34
Spese per acquisto beni e servizi	34
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	35
Fondo di riserva di competenza	37
Fondi per spese potenziali	38
Fondo di riserva di cassa	39
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	39
ORGANISMI PARTECIPATI	40
SPESE IN CONTO CAPITALE	40
INDEBITAMENTO	41
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	42
CONCLUSIONI	45



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Bivona nominato con delibera consiliare n.37 dell'11/09/2018

Premesso

– che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

– che ha ricevuto in data 04.11.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 02.11.2020 con delibera n. 131 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

• nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

• nell'art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

– l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

– la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

– le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

– la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018 (Questi parametri sono già inseriti nel decreto del Ministero dell'Interno del 17 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2018 n. 99, sulla certificazione del rendiconto 2017 ma, l'obbligo di applicazione decorre dal 2019 e verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022).

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;

- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

• necessari per l'espressione del parere:

– il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

– il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;

– la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D.Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;

– la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

– la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008);

– il programma biennale forniture servizi 2020/2021 di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;

– il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;

– il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008;

– il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;

– i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;

– la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;

– l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;

– l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti. e i seguenti documenti messi a disposizione:

– documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

Comune di Bivona - AG - Protocollo N. 0006071 del 17-11-2020



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 04.11.2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Bivona registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 3.525 abitanti.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio. L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 07/07/2020, giusto verbale n.08 del 07.07.2020 di questo organo di revisione, è stata richiesta l'anticipazione di liquidità a breve termine per complessive € 448.567,37 per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Le somme concesse **sono** state destinate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. Con le suddette anticipazioni, non sono stati finanziati debiti fuori bilancio, preventivamente riconosciuti.

L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003,



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019. La rinegoziazione è stata approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 29/05/2020. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n.5 in data 28.05.2020.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'ente non ha approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2018. L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 41 del 28/08/2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 15 in data 05.08.2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	531.244,11
di cui:	
a) Fondi vincolati	2.000,00
b) Fondi accantonati	2.157.201,16
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	
DISAVANZO DA RIPIANARE	-1.627.957,05

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118/2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

L'eventuale disavanzo d'amministrazione di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto è stato ripianato secondo le modalità dell'art.188 del TUEL, con atto consiliare sul quale l'organo di revisione ha espresso parere, come segue:

- a) applicato all'esercizio in corso contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;
- b) ripianato negli esercizi successivi non oltre la data della consiliatura con l'adozione di un piano di rientro che individua i mezzi per il ripiano.

Con delibera consiliare n. 5 del 11/01/2016 sulla quale l'organo di revisione ha espresso parere per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 51.534,43.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate risultano passività potenziali probabili di entità superiore al fondo accantonato nel risultato di amministrazione per cui si rende necessario provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione 2020-2022.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità:	493.848,03	751.661,21	30.216,89
di cui cassa vincolata	493.848,03	751.661,21	30.216,89
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL. L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-*quater* del d.l. n. 34/2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata. Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	3992,83	85235,49	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	26250,00	26250,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	26250,00	26250,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	751661,20	0,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1528200,00 2843306,57	1513000,00 3206757,11	1529650,00	1529650,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3357495,59 4595208,21	4499549,00 6186574,66	4438469,00	4438469,00
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	763880,00 2062952,40	1053830,00 2390246,33	1043830,00	1043830,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	19104637,45 21543334,27	30498929,55 35386979,58	28487492,00	28487492,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1420000,00 1605750,68	1600000,00 2053750,68	1332000,00	1332000,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10000000,00 10000000,00	10000000,00 10000000,00	10000000,00	10000000,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1710000,00 1715862,62	1710000,00 11716189,96	1710000,00	1710000,00
	TOTALE TITOLI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	37884213,04 44366414,75	50875308,55 70940498,32	48541441,00	48541441,00
	TOTALE GENERAL E DELLE ENTRATE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	37914455,87 45118075,95	50986794,04 70940498,32	48541441,00	48541441,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			147717,00	195645,00	300265,00	300265,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata*	5.184.836,93	6.664.419,49	6.411.474,00	6.411.474,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	85.235,49	694.264,08	9.643,60	0,00
			previsione di cassa	7.939.886,59	9.238.037,46	(0,00)	(0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata*	19.978.901,94	31.602.529,55	29.305.102,00	29.305.102,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	2.049.201,31	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.601.387,36	37.504.756,22	(0,00)	(0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata*	0,00	0	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata*	893.000,00	814.600,00	814.600,00	814.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	893.000,00	814.600,00	(0,00)	(0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata*	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000.000,00	10.012.350,52	(0,00)	(0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata*	1.710.000,00	11.710.000,00	11.710.000,00	11.710.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	4.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.710.000,00	11.710.919,50	(0,00)	(0,00)
	TOTALE TITOLI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata*	37766738,87	60791549,04	58241176,00	58241176,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	85235,49	2747465,39	9643,60	0,00
			previsione di cassa	44144273,95	69280663,70	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata*	37914455,87	60987194,04	58541441,00	58541441,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	85235,49	2747465,39	9643,60	0,00
			previsione di cassa	44144273,95	69280663,70	0,00	0,00

Comune di Bivona - AG - Protocollo N. 0006071 del 17-11-2020

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo presunto

Il principio contabile 4/1 prevede la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	531.244,10
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	3.992,83
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	18.252.238,52
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	18.022.775,18
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	359.736,72
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	578.178,45
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	983.142,00
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	85.235,49
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1⁽²⁾	897.906,51
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	2.519.372,8
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	770.806,92
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	25.000,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	633.250,00
	B) Totale parte accantonata	3.948.429,8
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	239.428,89
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	239.428,99
	Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-3.289.952,19
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(5) Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

Dalla tabella soprastante è emerso un disavanzo complessivo di € 3.289.952,19 comprensivo anche del maggiore disavanzo da FCDE derivante dall'applicazione dei principi contabili ex art. 39 quater d.l. 162/2019, convertito nella legge n. 8/2020, **pari ad € 1.569.261,99 che dovrà necessariamente essere ripianato in 15 annualità a decorrere dal 2021.** L'art. 39 quater sopra citato recita:

1. *Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.*

2. *Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.*

3. *Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.)*

Per quanto riguarda il disavanzo di amministrazione dell'anno 2019 lo stesso è pari ad € 432.329,38 così calcolato:

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
risultato di amministrazione	-1.546.032,98	- 1.095.969,52	- 1.377.210,40	- 1.463.031,53	- 1.627.957,05	- 3.289.952,19
quota annua di disavanzo da riaccertamento straordinario	- 51.534,43	- 51.534,43	- 51.534,43	- 51.534,43	- 51.534,43	- 51.534,43
risultato obiettivo		- 1.494.498,55	- 1.442.964,11	- 1.391.429,68	- 1.339.895,25	- 1.288.360,82
maggiore disavanzo da FCDE ex art. 39 quater d.l. 162/2019						1.569.261,99
avanzo/disavanzo di amministrazione			65.753,71	- 71.601,85	- 288.061,80	- 432.329,38



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

DISAVANZO COMPLESSIVO DA RIPIANARE TRIENNIO 2020/2022	
DISAVANZO ANNO 2018 NON RIPIANATO	€ 288.061,80
QUOTA DISAVANZO PROGRAMMATO NON RIPIANATO	€ 51.534,43
MAGGIORE DISAVANZO ANNO 2019 DA FCDE	€ 270.618,67
MAGGIORE AVANZO DA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019	€ 127.233,51
RIDUZIONE FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	€ 51.902,01
INCREMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO X ACCANT.	€ 1.250,00
DISAVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 432.329,38

Le cause che hanno determinato il predetto disavanzo sono da imputare al mancato ripiano del disavanzo per l'anno 2018, della quota non ripianata del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, nonché dal maggiore disavanzo derivante dall'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per € 270.618,67 legato al nuovo metodo di calcolo previsto per legge (metodo ordinario* anziché semplificato) che è passato da €. 679.492,23 dell'anno 2018 ad € 950.110,81 nell'anno 2019 come sotto riportato:

MAGGIORE DISAVANZO ANNO 2019 DA FCDE	
FCDE ANNO 2018	€ 679.492,23
FCDE ANNO 2019	€ 950.110,81
DIFFERENZA	€ 270.618,67

*il metodo ordinario è determinando applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità la percentuale determinata dal completamento al 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quadriennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al 1° gennaio degli stessi esercizi.

Per quanto attiene il risultato di amministrazione di competenza dell'anno 2019 passa da € 531.244,11 ad € 897.906,51 il quale, depurato dalla parte vincolata pari ad € 239.428,89, risulta essere pari ad € 127.233,52 come da tabella sottostante:

AVANZO DI GESTIONE ANNO 2019	
Avanzo di gestione corrente anno 2019	897.906,51
Avanzo di gestione corrente anno 2018	531.244,11
Parte vincolata anno 2019	239.428,99
Risultato di amministrazione netto di competenza anno 2019	127.233,51

Il risultato della gestione di competenza consente di verificare l'equilibrio tra le risorse affluite all'ente e quelle utilizzate con riferimento alla sola gestione dell'esercizio considerato, senza, quindi, considerare l'influenza positiva o negativa delle gestioni degli esercizi finanziari precedenti. Componenti del risultato della gestione di competenza sono, infatti, accertamenti e impegni di competenza. Il risultato negativo della gestione di competenza si verifica quando un ente, nel corso dell'esercizio finanziario esaminato, assume impegni di spesa per un importo complessivo superiore alle entrate accertate. Un risultato negativo della gestione di competenza corrisponde, generalmente, ad una errata o inattendibile attività di programmazione eseguita in sede di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione e/o alla presenza di una sovrastima delle entrate previste o di un sottodimensionamento delle spese previste.



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

Indipendentemente dalle cause che l'hanno generato, la presenza di un disavanzo di amministrazione espressione di situazioni patologiche che richiedono interventi immediati di rimozione o risanamento, al fine di ricondurre il bilancio dell'ente a condizioni di equilibrio e stabilità finanziaria.

In una siffatta condizione, infatti, il disavanzo di amministrazione effettivo (lettera "e" del prospetto ministeriale) misura sia l'entità delle risorse (libere) che devono essere reperite per dare effettività ai vincoli definiti nel risultato che quelle necessarie al finanziamento di spese sostenute in assenza di qualsiasi copertura finanziaria. Nel caso del saldo formale positivo, infatti, l'ente ha dato copertura al complesso delle sue spese ancorché attraverso un improprio utilizzo delle risorse vincolate o da accantonare (che devono pertanto essere ricostituite negli esercizi successivi attraverso il reperimento delle risorse libere mancate nell'esercizio in chiusura). **Nell'ipotesi invece di un saldo formale negativo, come nel caso in specie, una parte delle spese impegnate e imputate risultano, al momento dell'accertamento del risultato, prive di qualsiasi copertura finanziaria. Ciò obbliga l'ente a reperire, negli esercizi successivi all'accertamento, le risorse finanziarie che sono mancate nell'esercizio in cui il disavanzo si è generato.**

In una siffatta condizione di squilibrio, si riteneva che l'applicazione di quote vincolate o accantonate nel risultato di amministrazione impedisse ogni valutazione positiva sull'effettività della risorsa che viene applicata al bilancio, rendendo di fatto disatteso il precetto costituzionale secondo cui gli equilibri di bilancio devono essere garantiti e mantenuti attraverso l'impiego di risorse certe e attendibili. La auspicata soluzione normativa sulla legittimità dell'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione è stata finalmente introdotta dal legislatore tramite i commi 897-900 dell'art. 1, commi 897 e 898 della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 30 dicembre 2018) che recitano:

"897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. [...].

898. **Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.**

Si rileva che il legislatore ha indicato esattamente il metodo di calcolo per giungere alla determinazione dell'importo che è possibile applicare al bilancio. A seguito della novella normativa, l'ente dovrà, quindi, nelle proprie determinazioni attenersi scrupolosamente a quanto ora previsto in via legislativa.



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

L'art. 188 TUEL, ai sensi del quale l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto; **la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.** Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Il bilancio di previsione, che è articolato in almeno tre esercizi e ha carattere autorizzatorio su tutte le annualità considerate, deve prevedere il finanziamento del disavanzo, cioè deve contenere una previsione di entrata tale da dare copertura al disavanzo nell'anno o nelle annualità programmate e garantire gli equilibri di bilancio. Con l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 si procederà, ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 267/2000, al ripiano del disavanzo di amministrazione negli anni 2020-2021-2022 secondo il seguente prospetto:

Ripiano disavanzo nel bilancio di previsione dall'anno 2019	copertura esercizio 2020	copertura esercizio 2021	copertura esercizio 2022
Quota annuale disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	144.110,57	144.110,57	144.110,57
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	51.534,43	51.534,43	51.534,43
Quota annuale ripiano disavanzo art. 39 quater del D.l. n.162/2019	///	104.617,47	104.617,47
Totale	195.645,00	300.262,47	300.262,47

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	59.032,02
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	26.203,47
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	85.235,49
Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	85.235,49
FPV di parte corrente applicato	85.235,49
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	85.235,49
FPV corrente:	85.235,49
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	85.235,49
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	59.032,02
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	26.203,47
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui i	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendico	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	85.235,49
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	85.235,49

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.206.757,11
2	Trasferimenti correnti	6.186.574,66
3	Entrate extratributarie	2.390.246,33
4	Entrate in conto capitale	35.386.979,58
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	2.053.750,68
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.716.189,96
TOTALE TITOLI		70.940.498,32
TOTALE GENERALE ENTRATE		70.940.498,32

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	9.238.037,46
2	Spese in conto capitale	37.504.756,22
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	814.600,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	10.012.350,52
7	Spese per conto terzi e partite di giro	11.710.919,50
TOTALE TITOLI		69.280.663,70
SALDO DI CASSA		1.659.834,62

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL.



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata. La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.693.757,11	1.513.000,00	3.206.757,11	3.206.757,11
2	Trasferimenti correnti	1.687.025,66	4.499.549,00	6.186.574,66	6.186.574,66
3	Entrate extratributarie	1.336.416,33	1.053.830,00	2.390.246,33	2.390.246,33
4	Entrate in conto capitale	4.888.050,03	30.498.929,55	35.386.979,58	35.386.979,58
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	453.750,68	1.600.000,00	2.053.750,68	2.053.750,68
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.189,96	11.710.000,00	11.716.189,96	11.716.189,96
	TOTALE TITOLI	10.065.189,77	60.875.308,55	70.940.498,32	70.940.498,32
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	10.065.189,77	60.875.308,55	70.940.498,32	70.940.498,32

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	3.196.667,97	6.664.419,49	9.861.087,46	9.238.037,46
2	Spese In Conto Capitale	5.902.326,67	31.602.529,55	37.504.856,22	37.504.756,22
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie		814.600,00	814.600,00	814.600,00
4	Rimborso Di Prestiti			0,00	
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	12.350,52	10.000.000,00	10.012.350,52	10.012.350,52
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	919,50	11.710.000,00	11.710.919,50	11.710.919,50
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.112.264,66	60.791.549,04	69.903.813,70	69.280.663,70
	SALDO DI CASSA				1.659.834,62

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		30.216,89		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	85235,49	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	195645,00	300265,00	300265,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7066379,00 0,00	7011949,00 0,00	7011949,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	6664419,49 0,00 592850,00	6411474,00 0,00 619300,00	6411474,00 0,00 619300,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	814600,00 0,00 500000,00	814600,00 0,00 500000,00	814600,00 0,00 26650,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-523050,00	-514390,00	-514390,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	26650,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	500000,00 0,00	526650,00 0,00	526650,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I+L+M		3600,00	12260,00	12260,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		3600,00	12260,00	12260,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	26650,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-23050,00	12260,00	12260,00

Comune di Bivona - AG - Protocollo N. 0006071 del 17-11-2020



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

Si ricorda che durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica") In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Recupero evasione tributaria	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate per eventi calamitosi	61.080,00		
Altre da specificare			
Totale	226.080,00	165.000,00	165.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi	61.080,00		
sentenze esecutive e atti equiparati	206.203,47	200.000,00	200.000,00
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
Totale	267.283,47	200.000,00	200.000,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

DEBITI FUORI BILANCIO

Il Responsabile del Dipartimento Affari Generali e Contenzioso- Segretario Comunale ha comunicato e attestato i seguenti debiti fuori bilancio non riconosciuti, tutti riconducibili alla tipologia di cui all'art. 194, comma 1 lett a) del TUELL, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria esecutivi:

- **Debito di € 81.504,89 oltre interessi ex art. 35 DPR 1063/1962 dal 16/03/1999, data di ultimazione dei lavori e fino all'effettivo soddisfo**, derivante da sentenza emessa dal Tribunale Civile di Sciacca n. 205/2018 nei confronti degli eredi Leto, Sigg. Leto Giuseppe, nato a Santo Stefano Quisquina il 23/06/1968 e Cannella Maria, nata a Bivona il 9/02/1940, nella qualità di eredi della Ditta Leto Filippo. Sono state portate avanti le trattative con gli eredi Leto per ottenere una agevole dilazione nei pagamenti ed è stata riscontrata la disponibilità della controparte a concedere una dilazione in più anni per andare incontro alle oggettive difficoltà dell'ente pubblico che si sono aggravate con l'emergenza da COVID-19 – (relativo alla lettera a) dell'art. 194 del T.U.E.L.);

- **Debito di € 71.323,63 oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo derivante da Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca**, recante il n. 340/2019, nei confronti dell'Avv. Girolamo Rubino per prestazioni professionali nella causa Leto 1° e 2° grado di giudizio (atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Sciacca R.G. n. 6/2002 - ricorso innanzi alla Corte d'appello di Palermo R.G. 944/2009). Sono state avviate le trattative con l'Avv. Rubino per ottenere la dilazione nel pagamento ed è stata riscontrata la disponibilità della controparte a concedere una dilazione in più anni per andare incontro alle oggettive difficoltà dell'ente pubblico che si sono aggravate con l'emergenza da COVID-19 – (relativo alla lettera a) dell'art. 194 del T.U.E.L.);

- Ricorso pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l'esecuzione e l'adempimento **dell'ordinanza civile di assegnazione definitiva, presentato da S.A.M. Sistemi Ambientali srl contro il Comune di Bivona**, notificato a mezzo PEC il 21.08.2020, acquisito in pari data al protocollo del Comune al n. 4033. SAM srl creditrice nei confronti di SOGEIR AG1 spa ha notificato al Comune atto di pignoramento presso terzi n. 302/2019 R.G.ES. presso il Tribunale di Sciacca e il Comune di Bivona ha reso dichiarazione positiva e il Tribunale di Sciacca ha emesso ordinanza di assegnazione **di € 83.614,27**. A fronte di un pagamento parziale rispetto al debito originario di cui all'ordinanza di assegnazione, per €26.389,28 il Comune è debitore della residua somma di €57.224,99 oltre interessi oggetto del ricorso per ottemperanza ...;

- **Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Sciacca n. 41/2020 (proc. R.R. n. 1205/2019) da SO.GE.I.R. ATO AG1 spa, dell'importo di €397.125,63 oltre interessi e spese**



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

del monitoraggio. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 4/03/2020 è stato conferito incarico legale all'Avv. Luigi Sottile per proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo; l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla controparte in data 9/03/2020; l'udienza fissata in data 24/11/2020 è stata rinviata. Nella pendenza del giudizio si ritiene dovere accantonare al Fondo Rischi da Contenzioso le somme non contestate e/o le somme per le quali vi è un elevato rischio di soccombenza.

Non risultano ulteriori comunicazioni relative all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio per le quali occorre avviare tempestivamente le procedure consiliari di riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 da parte di altri Responsabili di Dipartimento.

Innanzitutto occorre chiarire che gli amministratori e i funzionari che vengono a conoscenza dell'avvenuta notificazione di una sentenza o decreto ingiuntivo esecutivo hanno l'obbligo prioritario di attivare e svolgere prontamente, ciascuno per la propria competenza, il procedimento che conduce alla tempestiva convocazione del Consiglio comunale deputato all'assunzione delle determinazioni inerenti il riconoscimento del debito fuori bilancio, in modo che l'adozione della deliberazione consiliare possa giungere in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini stabiliti ed impedire la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell'ente.

Si ricorda che tutti i soggetti coinvolti nel procedimento volto al riconoscimento della legittimità di tali fattispecie debitorie (Responsabili di Settore, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio, Segretario comunale), devono attivarsi, ognuno per quanto di propria competenza, affinché il relativo pagamento **venga effettuato entro i termini di legge, onde evitare il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali** (Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Campania, deliberazione n. 235/2015; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016). Diversamente, si potrebbero prospettare consequenziali profili di responsabilità, in particolare nel caso di tempi di attesa troppo lunghi, se si attiva la procedura soltanto in prossimità della scadenza o addirittura oltre il periodo di salvaguardia previsto per le Pubbliche Amministrazioni dall'art. 14 del D.L. 669/1996 (convertito in L. n. 30/1997, come modificato dall'art. 147 della L. n. 288/2000), pari a 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Infatti, decorso tale termine, senza che sia intervenuto il pagamento, il creditore può procedere ad esecuzione forzata ed alla notifica dell'atto di precetto.

Si rammenta al Responsabile del Settore Finanziario, che il finanziamento delle suddette spese dovrà avvenire ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. a), dell'art. 193, comma 3 e dell'art. 194, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000. Peraltro, ai sensi dell'art. 193, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal c. 2 del medesimo articolo.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto ed approvato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n.104 del 06/06/2019 tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 10 del 09/06/2019 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

a) Programma Triennale Lavori Pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, è stato approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 22/04/2020 e **dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.**

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

b) Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il piano è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 30/10/2020 e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

c) Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173 e del decreto attuativo del comma 2 dell'articolo 33 del D. Lgs. 34/2019 che ha modificato radicalmente il calcolo della capacità assunzionale degli enti locali.

Il piano è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 18/09/2020. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n.10 in data 09.09.2020 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001. L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale. La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

d) Piano delle azioni positive ex art. 48 del D.lgs. n. 198/2006.

Il piano è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 100 dell'08/09/2020.

e) Piano Provvisorio della performance per il triennio 2020-2022.

Con deliberazione di Giunta Municipale n.100 dell'08/09/2020 è stato approvato il Piano della Performance per il triennio 2020-2022 comprendente: l'articolazione della struttura organizzativa dell'Ente e il Piano dettagliato degli Obiettivi.

f) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98

Non è stato predisposto in quanto il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

g) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano non è stato approvato dalla Giunta Municipale.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019. Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura massima dello 0,80 con esenzione per redditi con imponibile Irpef fino ad € 26.000,00. Il gettito è così previsto:

Accertamenti 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
144.998,68	145.000,00	145.000,00	145.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	460.420,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
TASI	69.362,10	10.000,00	0,00	0,00
TARI	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
Totale	1.196.782,10	1.237.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TARI	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
Totale	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 667.000,00, senza alcun aumento rispetto alle previsioni definitive 2019, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013. La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'ente, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2020, ha



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

applicato per l'anno 2020 le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, con l'obbligo di procedere, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Si invita l'ente a procedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario TARI secondo le prescrizioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 Ottobre 2019 e n. 57/2020/R/RIF.

Altresì si rammenta che:

- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Per quanto sopra, stante la scadenza del 30.12.2020, si invita l'ente ad attivarsi immediatamente per predisporre:

a) il PEF grezzo, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Infine si ricorda che la sopra citata documentazione dovrà essere trasmessa alla SRR, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente, per la relativa validazione con la quale sarà verificata :

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi *(eliminare quelli non istituiti)*:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta di scopo;
- imposta di soggiorno;
- contributo di sbarco.

Comune di Bivona - AG - Protocollo N. 0006071 del 17-11-2020



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

Altri Tributi	Esercizio 2019 (asestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	12.872,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12.872,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo2018*	Asesato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI						
IMU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	10.958,25	11.535,00	11.535,00

*accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

IMU

Il Comune ha iscritto nell'anno 2020 € **50.000,00** derivanti da accertamenti IMU anno 2017 comprensivi di sanzioni ed interessi. FCDE è di € 10.958,25

Il Comune ha iscritto nell'anno 2021 € **50.000,00** derivanti da accertamenti IMU anno 2018 comprensivi di sanzioni ed interessi. FCDE è di € 11.535,00.

Il Comune ha iscritto nell'anno 2022 € **50.000,00** derivanti da accertamenti IMU anno 2019 comprensivi di sanzioni ed interessi. FCDE è di € 11.535,00.

TARI

Il Comune ha iscritto nell'anno 2020 € **65.000,00** derivanti da accertamenti Tari anno 2017 comprensivi di sanzioni ed interessi. FCDE è di € 14.245,73

Il Comune ha iscritto nell'anno 2021 € **65.000,00** derivanti da accertamenti Tari anno 2018 comprensivi di sanzioni ed interessi. FCDE è di € 14.995,00.

Il Comune ha iscritto nell'anno 2022 € **65.000,00** derivanti da accertamenti Tari anno 2019 comprensivi di sanzioni ed interessi. FCDE è di € 14.995,00

Il principio contabile applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria, al seguito della modifica



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016, al punto 3.7.1 dispone " Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento¹, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Il punto 3.7.6 dispone " Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)

Il criterio di accertamento delle entrate da recupero dell'evasione tributaria è quindi ora allineato con quelle del Codice della Strada (esempio n. 4 del principio contabile) per le quali già si prevedeva l'accertamento solo legato alla notifica del provvedimento sanzionatorio. Sulla portata della modifica è stata chiara la Commissione Arconet nella seduta del 01 Giugno 2016 ove si specifica la sola rilevanza della notifica ai fini dell'accertamento contabile dell'entrata da recupero dell'evasione tributaria. Si chiarisce che il momento di perfezionamento della notifica subisce un sdoppiamento: per il notificante la stessa si perfeziona con la consegna dell'atto all'agente accertatore mentre per il destinatario con la ricezione dell'atto. Poiché il principio contabile richiama la scadenza (esigibilità) si dovrà far riferimento al momento della ricezione da parte del contribuente.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020/2022 non appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	11.827,69	0,00	11.827,69
2019 (assestato o rendiconto)	13.597,46	0,00	13.597,46
2020 (assestato o rendiconto)	35.000,00	0,00	35.000,00
2021 (assestato o rendiconto)	35.000,00	0,00	35.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

Comune di Bivona - AG - Protocollo N. 0006071 del 17-11-2020



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 2.500,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285);
- euro 2.500,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta n. 129 in data 30/10/2020 la somma di euro 5.000,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010. La Giunta ha destinato euro 0,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale. La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 2.500,00
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
Canoni di locazione	11.665,00	11.665,00	11.665,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	23.665,00	23.665,00	23.665,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	10.091,80	10.622,95	10.622,95
Percentuale fondo (%)	42,64%	44,89%	44,89%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	50.000,00	66.000,00	75,76%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	50.000,00	66.000,00	75,76%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	50.000,00	21.284,75	50.000,00	22.405,00	50.000,00	22.405,00
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	50.000,00	21.284,75	50.000,00	22.405,00	50.000,00	22.405,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. L'organo esecutivo con deliberazione n. 72 del 03/07/2020, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 36%. Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 23.413,23.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101 Redditi da lavoro dipendente	1.544.044,99	1.543.644,80	1.486.920,00	1.486.920,00	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	106.367,89	104.942,22	102.635,00	102.635,00	
103 Acquisto di beni e servizi	1.518.928,54	2.745.799,07	2.614.459,00	2.614.459,00	
104 Trasferimenti correnti	1.417.260,00	1.385.925,00	1.299.310,00	1.299.310,00	
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Interessi passivi	107.100,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00	
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
110 Altre spese correnti	459.900,00	751.958,40	776.000,00	776.000,00	
Totale	5.204.101,42	6.664.419,49	6.411.474,00	6.411.474,00	



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 1.544.044,99 considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali)
- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad € 1.730.410,95, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità interno];
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 192.161,96,

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	1.802.685,69	1.543.644,80	1.486.920,00	1.486.920,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	117.366,80	104.942,22	102.635,00	102.635,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1.920.052,49	1.648.587,02	1.589.555,00	1.589.555,00
(-) Componenti escluse (B)	341.301,98	334.017,00	334.017,00	334.017,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.578.750,51	1.314.570,02	1.255.538,00	1.255.538,00

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.578.750,51

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma approvato/da approvare all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

specificato. I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo media semplice (specificare quali delle seguenti medie è stata prescelta):

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)

Accertamenti esercizio X

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà). Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente. Il Fondo è stato calcolato con il metodo ordinario, ossia applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità la percentuale determinata dal completamento al 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al 1° gennaio degli stessi esercizi.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.513.000,00	331.596,67	331.596,67	0,00	21,92%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	4.499.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.053.830,00	261.118,22	261.118,22	0,00	24,78%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30.498.929,55	98,33	98,33	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	37.565.308,55	592.813,22	592.813,22	0,00	1,58%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.066.379,00	592.714,89	592.714,89	0,00	8,39%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	30.498.929,55	98,33	98,33	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.529.650,00	346.742,10	346.742,10	0,00	22,67%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	4.438.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.043.830,00	272.429,28	272.429,28	0,00	26,10%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.487.492,00	103,50	103,50	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	35.499.441,00	619.274,88	619.274,88	0,00	1,74%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.011.949,00	619.171,38	619.171,38	0,00	8,83%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	28.487.492,00	103,50	103,50	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.529.650,00	346.742,10	346.742,10	0,00	22,67%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	4.438.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.043.830,00	272.429,28	272.429,28	0,00	26,10%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.487.492,00	103,50	103,50	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	35.499.441,00	619.274,88	619.274,88	0,00	1,74%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.011.949,00	619.171,38	619.171,38	0,00	8,83%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	28.487.492,00	103,50	103,50	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

- anno 2020 - euro 30.200,00 pari allo 0,44% delle spese correnti;
- anno 2021 - euro 30.000,00 pari allo 0,45% delle spese correnti;
- anno 2022 - euro 30.000,00 pari allo 0,45% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali. Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	122.208,40	120.000,00	120.000,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	123.208,40	121.000,00	121.000,00

a) accantonamenti per contenzioso sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

L' accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

Descrizione	Rendiconto anno 2018
Fondo rischi contenzioso	25.000,00
Fondo oneri futuri	2.000,00
Fondo perdite società partecipate	0
Altri fondi (specificare:.....)	0
.....	0
.....	0



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

L'organo di revisione rileva che non sono stati disposti accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invitando l'Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l'Ente ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

L'Ente ha provveduto con Deliberazioni Consiglio Comunale n. 62 del 30.12.2019 con proprio provvedimento motivato alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.

L'organo di revisione invita l'ente ad acquisire i bilanci delle società partecipate al 31/12/2019, a verificare se ricorrono i presupposti che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 nonché accertare i rapporti di dare e avere nei confronti degli enti partecipati.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	32098929,55	29819492,00	29819492,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	500000,00	526650,00	526650,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	31602529,55 0,00	29305102,00 0,00	29305102,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-3600,00	-12260,00	-12260,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

	2020	2021	2022
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2), Si ricorda che le Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	2.240.710,00	1.940.145,00	1.889.053,00	1.601.091,00	1.313.129,00
Nuovi prestiti (+)	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate (-)	300.565,00	314.714,00	287.962,00	287.962,00	287.962,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.940.145,00	1.893.431,00	1.601.091,00	1.313.129,00	1.025.167,00
Nr. Abitanti al 31/12	0	0	0	0	0
Debito medio per abitante	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	98.851,00	107.100,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
Quota capitale	300.565,00	314.714,00	287.962,00	287.962,00	287.962,00
Totale fine anno	399.416,00	421.814,00	356.437,00	356.437,00	356.437,00

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 81.650,00 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	126.594,00	107.100,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00
entrate correnti	4.635.932,63	5.649.575,59	7.066.379,00	7.011.949,00	7.011.949,00
% su entrate correnti	2,73%	1,90%	1,16%	1,16%	1,16%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.
L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

	2020	2021	2022
Garanzie prestate in essere			
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Con riguardo alle **previsioni di entrata** sotto indicate devono essere costantemente verificate adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso in cui si rivelassero insufficienti per mantenere l'equilibrio finanziario complessivo:

a) Entrate derivanti da recupero evasione tributaria IMU e TARI. Fermo restando le specificazioni già fatte occorre:

- limitare al massimo l'impegno delle spese correlate alle suddette entrate fino al completo accertamento delle stesse;

- emettere gli avvisi di accertamento entro i termini previsti dal principio contabile 4/1 al fine di consentire il mantenimento delle previsioni sul bilancio 2020/2022.

Il parere favorevole sulla iscrizione della suddetta posta nel bilancio 2020/2022 è subordinato al verificarsi delle summenzionate condizioni.

- a partire dal bilancio di previsione dell'anno 2021 provvedere ad incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura consentita dalle norme di legge, introdurre diritti di istruttoria per i servizi richiesti al SUAP e al SUE, incrementare la percentuale di copertura dei servizi a



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

domanda individuale; eliminare l' esenzione dell'addizionale comunale per redditi con imponibile Irpef fino ad € 26.000,00, rideterminare e aggiornare i valori di locazione dei terreni agricoli;

b) accantonamenti per passività potenziali: l'accantonamento come previsto dal punto 5.2 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria allegati al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, deve tener conto della comunicazione pervenute dal Segretario Generale. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità dell'accantonamento effettuato per l'anno 2020 pari ad € 122.208,40. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza". Si invita, in presenza di contenziosi di ingente valore a valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, ai fini di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio. Si evidenzia che il debito che deriva dalla sentenza di condanna dell'ente - che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio - determina un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi. È questa una delle «conseguenze» riconducibili all'armonizzazione contabile degli enti locali come ben chiarito dalla Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia, con il parere contenuto nella deliberazione n. 225/2017.

c) l'Ente nella consapevolezza di dover migliorare la capacità riscossione con particolare attenzione alle entrate tributarie, deve porre in essere una serie di attività volte a migliorare la capacità di riscossione ed in particolare:

- bonifica della banca dati che permette una migliore riscossione in conto competenza e pertanto una minore formazione di residui
- potenziare l'attività di recupero coattiva;
- migliorare la capacità di riscossione in conto residui;
- dismettere i beni immobili e beni dell'Ente;

2) Riguardo alle previsioni di spesa occorre precedere ad una immediata revisione della spesa che porti un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Dette spese dovranno essere ridotte, comunque al minimo indispensabile per assicurare l'erogazione dei servizi essenziali previsti dalla legge;

3) Riguardo alle previsioni per investimenti

L'organo invita l'ente ha monitorare la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

4) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018. Il Comune di Bivona ha fatto ricorso anche all'anticipazione di liquidità disciplinata dall'art. 116 D.L. n.34/2020. L'anticipazione di liquidità, da non confondere con l'anticipazione di tesoreria disciplinata dall'art.222 del D.Lgs. n.267/2000, ha il fine di fornire liquidità agli enti per consentire loro di pagare debiti certi, liquidi ed esigibili già presenti in bilancio e muniti di copertura finanziaria e non può costituire una fonte di finanziamento per i bilanci degli enti locali, né sotto il profilo della maggiore capacità di spesa, né come strumento di copertura di pregressi disavanzi di amministrazione. L'anticipazione di liquidità è finalizzata a rendere disponibili le risorse di cassa



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 – 92010 Bivona

necessarie al pagamento di spese già finanziate (Sez. Autonomie n.19/SEZAUT/2014) e non costituisce altro che una anticipazione di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quella ordinaria (Corte cost. n.181/2015).

“L'anticipazione non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati”...e, per evitare questo effetto, è stato previsto “l'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.” Il meccanismo è abbastanza semplice: stanziando nella parte in uscita un fondo non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, si preclude qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di disavanzi ovvero di spese diverse ed ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti pregressi previsti dalla legge”, per cui “..il FAL può modificarsi soltanto in seguito alla restituzione dell'anticipazione, che avviene a “rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni”.

5) Riguardo alle previsioni di cassa

Si invita a verificare costantemente le previsioni di cassa in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, del rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e delle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

6) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

7) Indebitamento da mutui.

L'art.119, co.6, della Costituzione stabilisce che i Comuni “possono ricorrere 43 all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento”. Gli articoli 202 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000, nel precisare che il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, prevedono vari limiti e condizioni per l'assunzione di mutui.

Il Comune di Bivona all'evidente fine di alleggerire gli oneri sostenuti annualmente e di recuperare liquidità, ha proceduto nel 2020 ad effettuare un' operazioni di rinegoziazione dei mutui. Le economie di spesa realizzate attraverso la rinegoziazione di mutui non si sottraggono al vincolo di destinazione posto dall'art.119 della Costituzione e possono essere destinate solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell'indebitamento. **In altre parole, le minori spese derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui devono servire per finanziare spese di investimento e non maggiore spesa corrente anche se trattasi di spese correnti relative allo**

Comune di Bivona - AG - Protocollo N. 0006071 del 17-11-2020



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

svolgimento di funzioni essenziali (Sez. controllo Piemonte, n.190/2014/PAR). La riduzione dell'importo delle rate di ammortamento non può essere considerata, infatti, un risparmio utile ad incrementare o, comunque, a finanziare la spesa corrente ma un risparmio da destinare esclusivamente alle spese in conto capitale. In altre parole, le risorse corrispondenti alla minore spesa sostenuta dall'ente a seguito di operazioni di rinegoziazione possono essere impiegate per spese in conto capitale e non per spese correnti.

Appare opportuno evidenziare, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Sezione, che le operazioni di rinegoziazione dei mutui, anche nelle ipotesi consentite dalla legge, devono essere sempre valutate attentamente in quanto le stesse normalmente comportano, per effetto dell'allungamento del periodo di ammortamento, pur in presenza di una immediata riduzione annua della quota di capitale da restituire e degli oneri finanziari da sostenere, un aumento della spesa complessiva per gli interessi. Ulteriore effetto negativo derivante dall'allungamento del periodo di ammortamento è quello di ridurre la futura capacità dell'ente di assumere nuovi mutui a causa dell'aumento della durata dei debiti già esistenti. L'allungamento del periodo di ammortamento di un mutuo comporta, infine, un maggiore irrigidimento dei bilanci futuri e, come già indicato, generalmente, lo scollamento tra la durata tecnica dell'investimento finanziato con il mutuo e la durata del corrispondente indebitamento e lo spostamento al futuro di oneri senza più alcuna corrispondenza con l'utilità dell'investimento finanziato. La scelta di procedere alla rinegoziazione deve, pertanto, considerare non solo i vantaggi immediati ma anche gli effetti a lungo termine.

IN ORDINE ALLA EFFETTIVA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO DELL'ENTE SI RACCOMANDA, INDIPENDENTEMENTE DALLA POSSIBILITÀ DI POTER CONTRARRE ALTRI FINANZIAMENTI, DI TENERE IN DOVUTA CONSIDERAZIONE LE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE IN CUI L'ENTE VERSA".

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

L'organo di revisione, verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo, esprime, pertanto, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Salvatore COMPARETTO